



Firenze, 08.02.2022

Spett.le
Ufficio Legislativo Ministero di Giustizia
Via Arenula n. 70
00186 ROMA

PROPOSTA PER IL TESTO DEL DECRETO ATTUATIVO

LEGGE DELEGA N. 206/2021 IN MATERIA DI RIFORMA DELLA MEDIAZIONE

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Associazione Nazionale Mediatori Professionisti, (A.N.M.P.), ha, come scopo, il rafforzamento dell'autonomia professionale del mediatore, quale figura centrale della procedura di mediazione.

Tale nuova figura professionale deve garantire un alto livello di professionalità, di competenza tecnica, di gestione relazionale e di imparzialità. In tale ottica, l'Associazione ha lavorato, in questi mesi, per dare il proprio contributo alla riforma della mediazione, il cui testo verrà prossimamente redatto dal Governo, in adempimento della Legge delega n. 206/2021, recentemente approvata dal Parlamento.

È ormai un dato oggettivo che la mediazione sia uno strumento che si sta sempre più affermando nel nostro ordinamento e per questa ragione la recente riforma mira a rafforzare tale istituto. Abbiamo inoltre osservato che nel corso degli anni di applicazione del D.lgs. 28/2010, è emersa la nuova figura del mediatore professionista, conseguentemente riformare l'istituto della mediazione non può prescindere dal rafforzamento della qualificazione del mediatore e delle sue competenze professionali.

La parte della Legge n. 206/2021 dedicata alla mediazione civile e commerciale è costituita dall'art. 1 comma 4, ai capoversi dalla lettera a) alla lettera p) e alla mediazione familiare all'art. 1 comma 23, capoverso dalla lettera n) alla lettera p).

Con riferimento alla mediazione civile e commerciale, si tratta di quattordici commi che disciplinano molti aspetti inerenti alle procedure di mediazione e che riformeranno, in maniera significativa, la disciplina dell'istituto, il cui attuale riferimento normativo è ancora costituito

dal Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 180/2010.

Gli aspetti di interesse su cui interverrà il Governo con la predisposizione dei decreti delegati sono molti e tutti strettamente connessi al futuro della professione del mediatore.

Si interverrà in materia di incentivi fiscali e di tariffe di mediazione, di estensione delle materie in cui il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità, di rafforzamento della mediazione demandata, di rafforzamento della figura professionale del mediatore e della sua formazione e del potenziamento dei criteri di individuazione del responsabile degli organismi di mediazione e in materia di mediazione familiare.

La nostra Associazione ha costituito un'apposita Commissione di lavoro, composta da nostri associati mediatori professionisti, esperti nella gestione dei conflitti e responsabili degli organismi di mediazione più importanti a livello nazionale. Tutti i componenti della Commissione di lavoro hanno maturato un'esperienza unica nel panorama italiano, poiché ognuno di loro ha gestito diverse centinaia di procedure di mediazione.

ART. 1 comma 4 Lett. a): COSTI E BENEFICI FISCALI

Si condividono le misure di rafforzamento degli incentivi fiscali ben precisate nel testo dell'articolo che dovranno essere però concretamente applicate, mediante lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie e, come suggerimento operativo, si propone la creazione un apposito codice tributo, al fine di consentire la compensazione della indennità corrisposta dalla parte nella propria dichiarazione dei redditi.

Si ritiene, inoltre, essenziale che si provveda a rivedere il sistema dei costi della mediazione.

Il meccanismo delle attuali tariffe è immutato da oltre dieci anni e un sistema a tariffe bloccate impedisce l'affermazione della professionalità dei mediatori ed ogni forma di sviluppo e di progressione economica dell'istituto.

Il profilo dei costi della mediazione è strettamente collegato al meccanismo di gestione delle procedure di mediazione.

L'attuale sistema, confermato dalla legge delega, prevede che la mediazione sia gestita dagli organismi di mediazione che possono essere enti pubblici o privati ovvero espressione degli Ordini professionali.



Il tema dell'organizzazione della mediazione è dunque un aspetto essenziale della riforma ed esso è collegato al tema dei costi delle procedure e, più in generale, al tema della sostenibilità economica della mediazione.

Lo Stato vuole dotarsi di adeguati ed efficaci strumenti alternativi alla giurisdizione e parimenti intende rafforzare la mediazione come strumento con cui le parti, attraverso il supporto professionale di un mediatore, negoziano e risolvono la propria controversia; coerentemente con questa condivisa finalità è necessario richiedere al mediatore la più alta professionalità e conseguentemente è necessario prevedere l'adeguato riconoscimento economico alla sua professionalità.

I risultati ottenuti dalla mediazione negli ultimi anni sono evidenti. È sufficiente leggere le statistiche periodiche pubblicate dal Ministero della Giustizia nel servizio DG STAT per comprendere che l'utilizzo della mediazione ha contribuito a determinare negli anni una significativa riduzione del carico giudiziario pendente, con un conseguente diretto beneficio per i cittadini e per le imprese che hanno risolto più rapidamente e definitivamente la propria controversia e con un conseguente rilevante risparmio economico per lo Stato. In alcune realtà territoriali l'effetto deflazionistico del contenzioso ha raggiunto un beneficio di riduzione del carico giudiziale di oltre un terzo.

Questo risultato – proprio di un paese evoluto e moderno anche sul piano della gestione efficace dei conflitti – è il risultato di un percorso educativo e di crescita anche culturale della società civile che si sta orientando verso una gestione consapevole e matura del conflitto.

Tuttavia, non si può immaginare che l'alta professionalità richiesta ai mediatori, la formazione continua che essi svolgono per il mantenimento del titolo, il cospicuo impegno di tempo e di risorse che essi dedicano alla professione sia remunerato in maniera inadeguata.

In questo quadro, pertanto, oltre agli incentivi fiscali e agli altri benefici, risulta essenziale procedere con un riassetto del sistema dei diritti di segreteria e delle indennità di mediazione.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria si ritiene opportuno che vengano aumentati dagli attuali 40,00 oltre iva ai 60,00 oltre iva, per ciascuna parte, per le procedure fino a 250.000,00 dagli attuali 80,00 oltre iva ai 120,00 oltre iva, per ciascuna parte, per le mediazioni di valore superiore, al fine di poter destinarne quota parte alla remunerazione del compenso al mediatore per il primo incontro informativo.

Per quanto riguarda le indennità di mediazione, si propone l'adozione della seguente tabella.

I criteri utilizzati per formare la tabella sono i seguenti:

- mantenimento degli scaglioni di valore proposti dal Dlgs 28/2010 e successive modifiche;
- mantenimento degli incrementi di valore delle indennità attualmente applicati;
- la possibilità per gli organismi di mediazione di individuare le tariffe da applicare con il proprio regolamento tra il minimo ed il massimo della tabella proposta;
- in applicazione dell'art. 1 comma 4 lettera a) relativo alla riforma delle indennità spettanti all'organismo di mediazione, si propone l'adozione di due tabelle una per la mediazione volontaria e una per la mediazione obbligatoria e demandata, con gli importi predeterminati nella misura minima e massima. Ciascun organismo adotterà le proprie tabelle, stabilendo gli importi delle indennità all'interno del *range* proposto nelle tabelle di seguito riprodotte.

TABELLA INDENNITA'

MEDIAZIONE VOLONTARIA	INDENNITA'	INDENNITA' PROPOSTA	
	ATTUALE	MINIMA	MASSIMA
VALORE DELLA LITE			
fino a € 1.000,00	65,00 €	86,00 €	129,00 €
da € 1.001 a € 5.000	130,00 €	172,00 €	259,00 €
da € 5.001 a € 10.000	240,00 €	318,00 €	478,00 €
da € 10.001 a € 25.000	360,00 €	477,00 €	716,00 €
da € 25.001 a € 50.000	600,00 €	795,00 €	1.194,00 €
da € 50.001 a € 250.000	1.000,00 €	1.325,00 €	1.990,00 €
da € 250.001 a € 500.000	2.000,00 €	2.650,00 €	3.980,00 €
da € 500.001 a € 2.500.000	3.800,00 €	5.035,00 €	7.562,00 €
da € 2.500.001 a € 5.000.000	5.200,00 €	6.890,00 €	10.348,00 €
oltre € 5.000.000	9.200,00 €	12.190,00 €	18.308,00 €

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA	INDENNITA' ATTUALE	INDENNITA' PROPOSTA	
		MINIMA	MASSIMA
VALORE DELLA LITE			
fino a € 1.000,00	43,33 €	57,42 €	86,23 €
da € 1.001 a € 5.000	86,67 €	114,83 €	172,47 €
da € 5.001 a € 10.000	160,00 €	212,00 €	318,40 €
da € 10.001 a € 25.000	240,00 €	318,00 €	477,60 €
da € 25.001 a € 50.000	400,00 €	530,00 €	796,00 €
da € 50.001 a € 250.000	666,67 €	883,33 €	1.326,67 €
da € 250.001 a € 500.000	1.333,33 €	1.766,67 €	2.653,33 €
da € 500.001 a € 2.500.000	2.533,33 €	3.356,67 €	5.041,33 €
da € 2.500.001 a € 5.000.000	3.466,67 €	4.593,33 €	6.898,67 €
oltre € 5.000.000	6.133,33 €	8.126,67 €	12.205,33 €

Si ritiene opportuno mantenere quanto già previsto dalla norma vigente in tema di solidarietà passiva tra le parti per il pagamento delle indennità in favore degli organismi di mediazione e la possibilità di applicare aumenti delle indennità:

- del 20% in caso di complessità (oltre tre incontri) o difficoltà della procedura.
- del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore.
- del 25% in caso di successo della mediazione

Allo scopo di incentivare l'avvio del maggior numero possibile di procedimenti di mediazione suggeriamo, inoltre, di consentire ai singoli organismi di prevedere l'obbligo del pagamento di una indennità "ad hoc" per il primo incontro di mediazione, da scalare dall'indennità di mediazione complessiva nel solo caso di avvio della procedura. Detta indennità potrebbe essere rapportata all'indennità complessiva, in ragione del valore della pratica, come segue:

- 50% V.P. fino a 25.000 Euro (*da 30 a 155 Euro calcolato sui minimi proposti, ndr*)
- 30% V.P. da 25.001 a 500.000 Euro (*da 170 Euro a 390 Euro sui minimi proposti, ndr*)
- 20% V.P. oltre 500.001 Euro (*con massimo assoluto di 1.020 Euro; da 420 Euro sui minimi proposti a 1.020 Euro, valore max, con valore pratica superiore a 5.000.000, ndr*).

Come detto, in caso di avvio del procedimento tale indennità sarà convertita in acconto dell'indennità di mediazione complessivamente dovuta da ciascuna parte all'organismo di mediazione.

Infine, **si ritiene necessaria una regolamentazione dei rapporti interni tra organismi e mediatori**, che stabilisca soglie minime di remunerazione in favore di questi ultimi.

Attualmente, per quanto riguarda la mediazione amministrata (D.lgs. n. 28/2010), i rapporti contrattuali tra organismi e mediatori sono lasciati alla libera contrattazione; tuttavia, dal momento che per svolgere la propria attività il mediatore non può operare in regime di libera concorrenza sul mercato come viceversa fanno altri professionisti, ma è subordinato all'organismo di mediazione, vi è un evidente squilibrio nel potere contrattuale a favore degli organismi, dal quale possono derivare condizioni contrattuali non eque.

A ciò si aggiunga il fatto che la gratuità del primo incontro di mediazione che si concluda senza accordo (e quindi anche senza avvio) prevista dall'art. 17, comma 5, Dlgs. 28/2010, nella prevalente prassi del settore si traduce in una totale gratuità della prestazione del mediatore il quale (a differenza dell'organismo che incamera le spese di avvio) a fronte di una prestazione effettivamente svolta non riceve alcunché e ne sostiene persino i costi.

Si propone pertanto di prevedere, con riferimento al compenso del mediatore, l'obbligo per gli Organismi di riconoscere al mediatore:

- per le mediazioni avviate, almeno il 60% dell'indennità richiesta alle parti, oltre accessori e IVA,
- per i primi incontri con adesione, ma senza avvio della mediazione, un rimborso spese per l'attività professionale svolta dal mediatore.

Al criterio ora descritto, si suggerisce la possibilità di consentire agli organismi di mediazione di adottare un criterio misto, simile a quelli già utilizzati da organismi di mediazione internazionali, e cioè prevedere un compenso fisso per l'organismo e un compenso orario per il mediatore.

ART. 1 comma 4 Lett. b): TESTO UNICO STRUMENTI COMPLEMENTARI ALLA GIURISDIZIONE

La nostra Associazione condivide l'esigenza di redigere un Testo Unico degli strumenti complementari alla giurisdizione ma ritiene opportuno che il testo recepisca le prassi che, nel corso degli anni, si sono sviluppate nelle varie realtà territoriali.



A tal fine, si propone la costituzione di un tavolo tecnico permanente costituito e coordinato dal Ministero di Giustizia che abbia ad oggetto la raccolta e l'esame delle prassi consolidate in tema di gestione delle procedure di mediazione che coinvolga anche rappresentanze dei mediatori professionisti e dei responsabili degli organismi di mediazione.

ART. 1 comma 4 Lett. c): ESTENSIONE MATERIE CON TENTATIVO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIO E

PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Si condivide l'ampliamento delle materie individuato nel primo comma del presente capoverso.

Con riferimento al primo incontro di mediazione, si ritiene essenziale, nel caso di mediazione demandata dal Giudice, l'abolizione della fase informativa/valutativa, in quanto vi è già stata una valutazione della mediabilità della controversia da parte del magistrato. Le parti, pertanto, per ottemperare all'ordine del giudice dovranno svolgere effettivamente il tentativo di mediazione, confrontandosi nel merito della vicenda, rendendo superflua la fase preliminare di valutazione della mediabilità della controversia.

Con riferimento alla mediazione volontaria e obbligatoria, invece, si ritiene utile mantenere il primo incontro informativo, durante il quale il mediatore illustra alle parti e agli avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, prevedendo tuttavia un compenso *ad hoc* per il primo incontro, secondo quanto esposto in precedenza.

ART. 1 comma 4 Lett. d): MEDIAZIONE IN CASO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Con riferimento a quale sia la parte onerata ad introdurre il tentativo di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si ritiene di poter condividere quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SU, sentenza n. 19596/2020.).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, dunque, una volta che il Giudice abbia deciso sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione graverà sulla parte opposta; conseguentemente ove quest'ultima non si attivasse, il Giudice dichiarerà l'improcedibilità dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.



ART. 1 comma 4 Lett. e) e f): PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E LA PARTECIPAZIONE PERSONALE

DELLE PARTI. LA PROCURA

Con riferimento alle norme che in generale disciplinano il procedimento di mediazione, si ritiene opportuno prevedere espressamente che il termine di durata trimestrale sia prorogabile su accordo delle parti.

In ordine alla necessità della presenza personale delle parti, se ne conferma la rilevante importanza. Solo da un confronto aperto e leale tra i protagonisti del conflitto può essere generata la soluzione al conflitto stesso e può essere individuata la soluzione che entrambe le parti ritengono utile e soddisfacente. La presenza nel procedimento di sostituti o procuratori rende difficile se non impossibile l'individuazione della soluzione personale e condivisa del conflitto.

Ciò premesso come dichiarazione di principio, con riferimento alla procura della parte sostanziale, si conferma quanto indicato dalla Cassazione, sentenza n. 8473/2019, ovvero la possibilità di delegare terzi, nel caso in cui la parte si impossibilita a comparire personalmente da comprovati motivi e, purché il delegato sia informato sui fatti, senza la necessità che la delega abbia la forma notarile, tranne i casi in cui la procura notarile sia richiesta *ex lege*.

ART. 1 comma 4 Lett. g): MEDIAZIONE CON PARTE ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si condivide la scelta di salvaguardare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche in sede di procedimento di mediazione al fine di evitare che la conciliazione dia luogo a responsabilità contabile, ove non sussistano dolo o colpa grave.

Al fine di coadiuvare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche in sede di procedimento di mediazione, si suggerisce la costituzione di una "commissione/ufficio" all'interno delle PA, con la partecipazione anche di mediatori professionisti, che valuti la mediabilità della controversia e fornisca direttive/linee guida ai rappresentanti delle PA che parteciperanno al procedimento.

ART. 1 comma 4 Lett. h): MEDIAZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE

Si condivide la prima parte della lettera h) ove si prevede che l'amministratore del condominio sia legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, oltre che ad aderirvi ed a parteciparvi.

Si ritiene invece che la seconda parte di tale norma (*"prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale [o la proposta del mediatore] siano sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intenda non conclusa [o la proposta del mediatore non approvata]"*) rischi di creare un procedimento rigido che possa portare troppo spesso ad un rigetto dell'accordo sorto in mediazione.

Si ritiene che un approccio meno rigido, possa permettere all'amministratore di riportare in assemblea l'accordo sorto in mediazione, ma anche di formulare controproposte da presentare alla controparte.

Quanto invece alla proposta del mediatore, si ritiene che il procedimento previsto dalla lettera h) sia condivisibile.

Si suggerisce, infine, che l'introduzione del procedimento di mediazione per l'impugnazione di una delibera condominiale, determini l'interruzione del termine di 30 giorni e non la sospensione di detto termine, per permettere che in caso di esito negativo della mediazione, vi siano i tempi necessari per l'introduzione del giudizio

ART. 1 comma 4 Lett. i): CONSULENZA TECNICA IN MEDIAZIONE

Si condivide interamente quanto previsto dalla lett. i).

ART. 1 comma 4 lett. l), m), n): FORMAZIONE TEORICA E PRATICA DEI MEDIATORI PROFESSIONISTI E DEI RESPONSABILI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE.

Let. l):

Si condivide la necessità di procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori ma si ritiene che la soluzione non sia l'aumento della durata della formazione, ma il miglioramento del livello qualitativo della stessa. In particolare, oltre



agli approfondimenti giuridici, occorrono approfondimenti sulla teoria e sulle tecniche della negoziazione e una maggiore attenzione alla prassi; dunque, riteniamo necessario che la formazione specialistica coinvolga maggiormente i mediatori professionisti.

Quanto all'aggiornamento dei mediatori, occorre una maggiore attenzione al livello qualitativo piuttosto che alla durata. In particolare, si suggerisce di sostituire l'attuale obbligo di partecipare nel biennio a 20 incontri di mediazione con l'obbligo di partecipare a 2/3 procedimenti di mediazione completi, dall'avvio effettivo fino alla conclusione, così da poter osservare lo svolgimento di una mediazione in tutte le sue fasi, incentivando il confronto e lo scambio finale di opinioni tra il mediatore e l'uditore tirocinante.

Si ritiene, poi che debbano essere riformati i criteri per l'accreditamento della figura del formatore, posto che attualmente viene richiesta un'esperienza pratica troppo limitata; si propone dunque di dare particolare rilievo ai formatori che abbiano adeguata pluriennale esperienza nella conduzione delle procedure di mediazione.

Let. m):

Al fine di potenziare i requisiti della qualità del servizio e della trasparenza del procedimento di mediazione, si ritiene opportuno definire e regolamentare i criteri di assegnazione degli incarichi all'interno degli organismi di mediazione. Proprio allo scopo di valorizzare l'esperienza maturata dai mediatori professionisti, per valorizzare la specifica competenza acquisita dal mediatore in singole materie ovvero per rispettare *l'intuitus personae* che porta alcuni avvocati o alcune parti alla indicazione di un mediatore appositamente prescelto per la specifica procedura, i criteri di assegnazione degli incarichi non dovranno basarsi solamente sul criterio di turnazione ma dovranno consentire l'indicazione del mediatore prescelto, anche se effettuata da una sola delle parti.

Immaginando che nella prassi è la parte attivante che deposita la domanda di mediazione e che indica il mediatore, per garantire adeguati standard di trasparenza nelle procedure di assegnazione degli incarichi, gli organismi di mediazione dovranno informare la parte invitata sulla scelta del mediatore operata dalla parte attivante, rimanendo la facoltà di rifiutare l'indicazione. In questo caso, e ove le parti non concordino sul nome di un mediatore da indicare, il responsabile dell'organismo effettuerà la nomina del mediatore secondo i criteri ordinari.

In questo modo anche la qualità del procedimento di mediazione sarà migliorata (poiché potranno essere assegnati gli incarichi più complessi a mediatori più esperti in deroga al criterio di rotazione che risulta penalizzante per gli organismi forensi). Il superamento del



criterio della rotazione pura potrebbe permettere agli organismi forensi di garantire la qualità dei procedimenti di mediazione anche in procedimenti particolarmente complessi, mediante l'introduzione di parametri e criteri che diano rilievo al *curriculum* esperienziale del singolo mediatore.

Let. n):

Si condivide il testo e si propone che tra i criteri utili per l'individuazione del responsabile dell'organismo di mediazione vi sia anche l'aver svolto come mediatore un numero significativo di procedimenti di mediazione.

ART. 1 comma 4 lett. o): RAFFORZAMENTO DELLA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE.

Con riferimento alla mediazione demandata dal giudice ed alla sua valorizzazione e incentivazione, occorre anzitutto anticipare che la mediazione demandata ha caratteristiche diverse da quella volontaria e obbligatoria e conseguentemente necessiterebbe di una diversa disciplina.

In particolare, come è stato detto, nella mediazione demandata dovrebbe essere eliminato il primo incontro informativo, posto che il Giudice ha già deciso sulla mediabilità della controversia.

Inoltre, al fine di favorire il raggiungimento dell'accordo nel corso del giudizio, sarebbe utile prevedere l'intervento del mediatore come ausiliario del giudice al fianco del C.T.U. allo scopo di tentare il raggiungimento di un accordo già nell'ambito delle consulenze tecniche.

L'intervento del mediatore come ausiliario del CTU per il tentativo di conciliazione sarebbe particolarmente utile e funzionale nel caso consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.

In ordine a quanto previsto nel detto capoverso, in tema di collaborazione tra gli enti per lo sviluppo della mediazione demandata, si sottolinea l'importanza che possano partecipare ai tavoli tecnici previsti anche rappresentanze dei mediatori professionisti, al fine di incentivare occasione di confronti e di reciproca formazione tra gli operatori e le figure professionali coinvolte nella gestione del processo civile.



ART. 1 comma 4 lett. p): MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

È condivisibile l'incentivazione dell'utilizzo delle modalità telematiche per la mediazione e la negoziazione assistita. In questo ambito potrebbe essere utile prevedere nella convenzione di negoziazione assistita l'intervento del mediatore professionista.

ART. 1 comma 23 lett. n),o),p) MEDIAZIONE FAMILIARE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON L'INTERVENTO DEL MEDIATORE FAMILIARE

AN.M.P. sostiene la necessità di una formazione adeguata dei soggetti che svolgeranno l'incontro obbligatorio informativo sulla mediazione o sulla negoziazione assistita ovvero l'affiancamento a questi soggetti di mediatori professionisti.

Inoltre, si ritiene opportuno che sia confermata la volontarietà del procedimento di mediazione familiare, senza necessità di prevedere il tentativo di mediazione familiare come condizione procedibilità.

Si potrebbe prevedere un'attività informativa del giudice, in prima udienza, sulla possibilità di un percorso di mediazione familiare e la facoltà per il giudice, in ogni stato del processo, di inviare le parti ad un percorso di mediazione familiare.

Per l'iscrizione nell'elenco di mediatori familiari presso ciascun Tribunale, il mediatore familiare può essere iscritto ad un'associazione del settore e/o al rispettivo Ordine di appartenenza di derivazione giuridica o psicopedagogica o sia in possesso di un attestato di un corso universitario abilitante quale mediatore familiare - (art 23, lettera p, Legge 206/2021).

Commissione di lavoro Riforma della Giustizia ANMP:

Maria Agnino, Salvatore Azzaro, Francesca Baldari, Pietro Beretta Anguissola, Alma Bianchi, Walter Cabras, Laura Capacci, Cristina Cassigoli, Stefano Ceni, Enrico Chiarini, Andrea Corsini, Giovanni De Berti, Mario Dotti, Walter Gaddia, Tommaso Gori, Sergio Fontana, Simone Frediani, Paola Levani, Stella Manni, Carlo Mastellone, Carlo Mosca, Pierluigi Novelli, Annalaura Nucci, Maria Caterina Pecchioli, Silvia Pinto, Donatella Pizzi, Laura Ristori, Giovanni Roveda, Simone Scenarelli, Paola Sgarbi, Duccio Viligiardi, Daniela Virgili, Palma Voce.